

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 01 dicembre 2016

D.g.r. 28 novembre 2016 - n. X/5878**Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-violenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Visto il d.p.c.m. del 24 luglio 2014 che, in attuazione della legge n. 119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse nazionali alle regioni e province autonome con le modalità previste e che, al fine di riequilibrare il numero di centri anti violenza in ogni regione, ha destinato alla Regione Lombardia l'importo di € 1.328.200,34;

Vista la d.c.r.n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2.2.1 prevede tra le

sue finalità strategiche di «incrementare il sistema di Rete aperta, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri anti violenza e delle case-rifugio»;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che l'iniziativa regionale mira a sostenere l'attività di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro coinvolti nel campo della prevenzione e del contrasto del fenomeno della violenza e dello stalking, favorendo la costituzione o il potenziamento delle Reti anti violenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione, il riconoscimento e il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti, istituzionali pubblici e privati;

Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Preso atto che la Regione Lombardia ha avviato programmi per l'attivazione di Reti territoriali interistituzionali anti violenza, attivati con d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, d.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015 e d.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016, che hanno permesso di sottoscrivere 18 (diciotto) accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l.r. 241/1990) con altrettanti comuni per l'attivazione e il consolidamento di Reti territoriali interistituzionali anti violenza, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato e omogeneo di servizi anti violenza sul territorio regionale;

Preso atto che le 18 (diciotto) Reti territoriali anti violenza attualmente attive non coprono in maniera omogenea l'intero territorio regionale;

Preso atto, inoltre, che il numero dei centri anti violenza che attualmente risultano aver sottoscritto con i comuni capifila apposite convenzioni per l'erogazione di servizi e attività volti ad accogliere e proteggere le donne vittime di violenza risultano non essere in numero adeguato rispetto a quanto previsti dal d.p.c.m. del 24 luglio 2014, che ha riparto le risorse nazionali tra le regioni stimando la necessità di 1,79 centri anti violenza ogni 400 mila abitanti (1 centro anti violenza ogni 223.464 abitanti);

Valutata, pertanto, la necessità di incrementare il numero delle Reti territoriali anti violenza e il numero dei centri anti violenza al fine di garantire la copertura omogenea dei servizi anti violenza sull'intero territorio regionale;

Considerato che al fine di favorire l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali anti violenza, nonché l'incremento del numero di centri anti violenza, la Regione Lombardia promuove due tipologie di intervento:

- TIPOLOGIA A: attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali anti violenza, coordinate da un Comune capofila;
- TIPOLOGIA B: incremento del numero di centri anti violenza all'interno delle Reti già attive sul territorio regionale e i cui Comuni capifila hanno già sottoscritto un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015 e d.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016;

Ritenuto necessario demandare alle ATS le attività relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi così come definite nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e più precisamente, l'attività concernente l'istruttoria e la verifica dei requisiti formali delle domande presentate dai Comuni capifila sulle tipologie A) e B);

Valutata la necessità di ripartire tra i territori delle ATS le risorse sulla base di specifici indicatori individuati in relazione a dati oggettivi derivanti dai flussi informativi regionali relativi agli interventi interessati dal presente provvedimento, così da garantire una ripartizione delle risorse proporzionale al fabbisogno delle aree di intervento secondo le seguenti modalità:

- una quota corrispondente al 35% dell'importo complessivo delle risorse (euro 1.328.200,34), pari a euro 464.870,12, da ripartirsi in maniera uguale fra tutti i territori delle ATS;

- il restante 65% per un importo pari a euro 863.330,22 delle risorse ripartito secondo le seguenti modalità:
 - 40% sulla base della popolazione residente in ciascuna ATS;
 - 30% sulla base della popolazione non ancora coinvolta nelle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
 - 30% sulla base della stima nazionale di fabbisogno di centri antiviolenza per territorio, come indicato dal d.p.c.m. del 24 luglio 2014 (1,79 centro antiviolenza ogni 400.000 abitanti, pari ad un centro ogni 223,464);

Ritenuto di istituire una Cabina di Regia Regionale interdirezionale, governata da Regione Lombardia, per assicurare una governance omogenea degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne con la finalità di analizzare la validità tecnica delle proposte progettuali;

Visto le modalità di attuazione di cui allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della dirigente competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni svolte e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

Ritenuto di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i Comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali la somma di euro 1.328.200,34 che trova copertura sul capitolo n. 12.05.104.10719 del bilancio 2016;

Dato atto che le risorse sono ripartite nei territori delle ATS come definito nell'Allegato C «Criteri per la ripartizione delle risorse tra le ATS» delle risorse destinate al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) «Modalità di attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi Centri antiviolenza», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare allegato B) «Schema di Accordo di collaborazione per l'attivazione di nuove Reti territoriali antiviolenza o l'incremento di nuovi Centri antiviolenza» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare l'allegato C) «Criteri di riparto delle risorse tra le ATS» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stabilire che le risorse finanziarie messe a disposizione sul bilancio regionale ammontano a complessivi € 1.328.200,34, da imputarsi al cap. 12.05.104.10719 del bilancio 2016;

5. di istituire la Cabina di Regia regionale interdirezionale per assicurare una governance omogenea degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne con la finalità di analizzare la validità tecnica delle proposte progettuali oggetto degli Accordi di Collaborazione;

6. di rinviare a successivi provvedimenti della dirigente della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni;

7. di demandare la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con ogni singolo comune al Direttore Generale della direzione competente o suo/a delegato/a;

8. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione generale Reddito di Autonomia e Inclusio-

ne Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI NUOVE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA E NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

1. OBIETTIVI E FINALITÀ

Il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne" (di seguito "Piano regionale") prevede, al punto 2.2, tra le finalità strategiche, lo sviluppo di Reti interistituzionali anti-violenza al fine di consolidare e rendere omogeneo sul territorio un sistema integrato di servizi in grado di far emergere il fenomeno e di accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, nonché l'incremento del numero dei centri anti-violenza al fine di garantire la copertura di tutto il territorio regionale.

Obiettivo regionale è quello di incrementare il sistema di "rete aperta" che veda la presenza dei soggetti istituzionali essenziali, così come indicati al punto 3.2.1 del Piano regionale, e in grado di incrementare il numero dei centri anti-violenza.

Così come previsto all'articolo 6 (Lavoro in rete) dell'Intesa Stato-Regioni e dal Piano regionale, l'istituzione e il funzionamento delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza sono regolate da appositi protocolli o accordi territoriali coordinati da Comuni capofila con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.

Nell'ottica dell'estensione dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e in attuazione del punto 3.2.2.1 del Piano regionale, la Regione Lombardia ritiene opportuno promuovere e sostenere l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali anti-violenza su tutto il territorio regionale, nonché l'incremento del numero dei centri anti-violenza quali nodi essenziali delle Reti territoriali anti-violenza.

La Regione Lombardia, attraverso il presente invito, avvia un programma diretto a sostenere due tipologie di interventi:

Tipologia A. Promuovere nuove Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, coordinate da Comuni capifila che non abbiano in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) sulla base della d.g.r n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r.n. 4955 del 21/03/2016.

Tipologia B. Promuovere la nascita di nuovi centri anti-violenza all'interno di Reti territoriali interistituzionali già esistenti e già attivate sulla base della d.g.r n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r.n. 4955 del 21/03/2016.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA A: ATTIVAZIONE NUOVE RETI ANTIVIOLENZA

Possono presentare la domanda di partecipazione alle ATS di riferimento i Comuni che **non abbiano già attivato Reti territoriali interistituzionali anti-violenza** regolate da accordi di collaborazione con Regione Lombardia (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012 e con il Piano regionale quadriennale anti-violenza) sulla base della d.g.r n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r.n. 4955 del 21/03/2016.

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA B: INCREMENTO NUMERO DI CENTRI ANTIVIOLENZA ALL'INTERNO DELLE RETI GIÀ ATTIVE

Possono presentare la domanda di partecipazione alle ATS di riferimento i Comuni che **abbiano già in corso** programmi finanziati da accordi di collaborazione con Regione Lombardia (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990), sulla base della d.g.r n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r.n. 4955 del 21/03/2016, per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012 e con il Piano regionale quadriennale anti-violenza e che debbano incrementare il numero di centri anti-violenza presenti sul loro territorio.

4. CARATTERISTICHE DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI

Le Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, sulla base di quanto previsto dal "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", al punto 3.2, devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) **Sottoscrizione** di uno specifico **protocollo d'intesa** per la costituzione della Rete territoriale interistituzionale anti-violenza. All'interno del protocollo devono essere descritti compiti e funzioni dei soggetti sottoscrittori in riferimento alle finalità del protocollo di intesa.
- 2) È **condizione indispensabile** la **presenza** di:
 - un Comune in qualità di capofila della Rete Territoriale Interistituzionale
 - uno o più centri anti-violenza in possesso dei requisiti stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri anti-violenza e delle case rifugio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;
 - almeno una casa rifugio in possesso dei requisiti stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri anti-violenza e delle case rifugio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;
 - soggetti del sistema socio-sanitario (ATS, ASST e/o fondazioni IRCCS, enti di diritto privato accreditati);
 - almeno un soggetto in rappresentanza delle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura).
- 3) La **presenza** dei soggetti sottoelencati è **consigliabile** in relazione alle caratteristiche/tipologie dei progetti proposti e alle dimensioni dei territori:
 - sistema giudiziario

- sistema scolastico e/o universitario
- associazionismo femminile, di volontariato, fondazioni e altri enti del terzo settore
- enti religiosi
- organizzazioni sindacali
- aziende consortili per la gestione dei servizi comunali
- consigliera di parità
- ordini professionali
- case di accoglienza e comunità mamma-bambino

5. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

Le azioni progettuali, oggetto dell'accordo di collaborazione per entrambe le tipologie A - B dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare;
- incremento e potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o stalking e ai loro eventuali figli minori;
- coerenza tra le azioni proposte, le risorse richieste e tempi di realizzazione;
- sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo;
- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati;
- declinazione delle modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere;
- obbligo di aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza)

6. COMPITI DELLE ATS

Alle ATS viene demandata la gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi e più precisamente:

- Istruttoria e verifica dei requisiti formali delle domande presentate dai Comuni Capofila ed eventuale richiesta di integrazioni;
- Trasmissione a Regione Lombardia dell'elenco dei progetti in possesso dei requisiti formali;
- Gestione dell'attività amministrativa e contabile secondo le procedure e le modalità previste da Regione Lombardia.

7. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse stanziare sul bilancio regionale 2016 per sostenere progetti in materia di contrasto della violenza di genere attivati da Reti territoriali interistituzionali ammontano a € 1.328.200,34 provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ai sensi dell'art. 5 bis della legge 119/2013.

TIPOLOGIA A

Per i progetti presentati secondo la **tipologia A**, il contributo regionale per il sostegno alle azioni sperimentali **non potrà in ogni caso superare la somma di € 100.000,00** per i progetti attivati da:

- Comuni che si candidano a coordinare Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgono una popolazione complessiva uguale o superiore a centomila abitanti;
- Comuni che si candidano a coordinare Reti territoriali interistituzionali antiviolenza e che coinvolgono almeno due ambiti distrettuali, indipendentemente dal numero di abitanti.

TIPOLOGIA B

Per i progetti presentati secondo la **tipologia B**, il contributo regionale per il sostegno alle azioni sperimentali **non potrà in ogni caso superare la somma di € 60.000,00 per ciascun nuovo centro antiviolenza** che aderisce alla Rete territoriale interistituzionale antiviolenza già attiva.

8. TEMPISTICA

Entro giugno 2017: presentazione delle domande di sottoscrizione degli accordi di collaborazione da parte dei Comuni capofila delle Reti interessate a collaborare con la Regione Lombardia e trasmissione della relativa scheda tecnica da approvarsi con successivo atto della Direzione Generale competente;

Entro settembre 2017: analisi condivisa dei progetti finalizzata alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali;

Entro ottobre 2017: prima erogazione, pari al del 60% del budget del progetto condiviso, oggetto dell'accordo di collaborazione;

Entro ottobre 2018: chiusura dei progetti;

Entro novembre 2018: trasmissione della rendicontazione per l'erogazione del saldo.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse verranno così erogate:

- Il 60% delle risorse verrà concesso a seguito della condivisione della scheda tecnica progettuale presentata dal Comune, oggetto dell'accordo di collaborazione;

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 01 dicembre 2016

- La restante quota delle risorse, pari al 40%, verrà concessa a seguito della rendicontazione finale delle spese progettuali, come quota di saldo.

10. CASI DI ESCLUSIONE E DECADENZA DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA

Saranno inammissibili le domande:

- Presentate oltre il termine previsto da successivo provvedimento della Direzione generale competente;
- Presentate al di fuori delle modalità di presentazione della domanda da approvarsi con successivo provvedimento della Direzione generale competente;
- Presentate da Comuni che **hanno già attivato Reti territoriali interistituzionali antiviolenza regolate** da accordi di collaborazione con la Regione Lombardia nell'ambito delle d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e n. 4955 del 21/03/2016 in caso di domanda per la **TIPOLOGIA A.**
- Presentate da Comuni che **non hanno attivato Reti territoriali interistituzionali antiviolenza regolate** da accordi di collaborazione con la Regione Lombardia nell'ambito delle d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e n. 4955 del 21/03/2016 in caso di domanda per la **TIPOLOGIA B.**

11. MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO O.R.A.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, dalle azioni previste.

Monitorerà, inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) il numero delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza. I Centri antiviolenza, convenzionati con i Comuni capifila, dovranno aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza).

— • —

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME**

tra

la Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di Direttore generale della D.G. nato/a a il ___/___/___, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

il Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il ___/___/___, rappresentato da, in qualità di, nata/o a il, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

PREMESSA

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTO il d.p.c.m. del 24 luglio 2014 che, in attuazione della legge n. 119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse nazionali alle Regioni e Province autonome con le modalità previste e che al fine di riequilibrare il numero di centri antiviolenza in ogni Regione, ha destinato alla Regione Lombardia l'importo di € 1.328.200,34;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2.2.1. prevede tra le sue finalità strategiche di incrementare il sistema di Rete aperta, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

PRESO ATTO che le diciotto Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attualmente attive non coprono in maniera omogenea l'intero territorio regionale;

PRESO ATTO, inoltre, che il numero dei Centri antiviolenza che attualmente risultano aver sottoscritto con i Comuni capifila apposite convenzioni per l'erogazione di servizi e attività volti ad accogliere e proteggere le donne vittime di violenza risultano non essere in numero adeguato rispetto a quanto previsti dal d.p.c.m. del 24 luglio 2014, che ha ripartito le risorse nazionali tra le Regioni stimando la necessità di 1,79 Centri antiviolenza ogni 400 mila abitanti (1 centro antiviolenza ogni 223.464 abitanti);

CONSIDERATO che al fine di favorire l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, nonché l'incremento del numero di centri antiviolenza, Regione Lombardia promuove due tipologie di intervento:

- **TIPOLOGIA A:** attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, coordinate da un Comune capofila;
- **TIPOLOGIA B:** incremento del numero di centri antiviolenza all'interno delle Reti già attive sul territorio regionale e i cui Comuni capifila hanno già sottoscritto un accordo di collaborazione con Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016.

**SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Art. 1

Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di

- per l'attivazione di azioni progettuali sperimentali finalizzate a realizzare politiche, strategie, linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne attraverso la costituzione di una nuova Rete territoriale interistituzionale antiviolenza;
- per l'attivazione di nuovi Centri antiviolenza all'interno della Rete già costituita ed operante sul territorio regionale e il cui Comune capofila ha già sottoscritto un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 o d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016.

Art. 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate, previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

IL COMUNE DI

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/a dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali così come definite e descritte nella scheda tecnica approvata con atto amministrativo del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della Rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dalla delibera, pena la revoca del contributo, la relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione a Regione Lombardia e per conoscenza all'ATS competente, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi di legge dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare a Regione Lombardia e per conoscenza all'ATS competente le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Cabina di Regia regionale interdirezionale possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni, seminari tematici e altro);

- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti rapporti con Regione Lombardia e l'ATS competente e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e il controllo delle attività nelle loro fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato.

Art. 4

Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale un contributo pari a €

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in due fasi successive:

- a) Il 60% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) Il 40% sarà erogato alla conclusione delle attività, previa approvazione della relazione tecnica finale e della verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6

Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzia, in coerenza con le attività approvate, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegnerà la documentazione così come definita nella "Linee guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione", in particolare:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 30 novembre 2018. Scaduto tale termine, Regione Lombardia assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

L'ATS provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata, previo assenso della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Art. 7

Revoche

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare le attività previste o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31/12/2018.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
NOME COGNOME

Per il Comune di
Il/La
NOME COGNOME



Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 01 dicembre 2016

ALLEGATO C

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE AA.TS.

	35%	Popolazione per ATS	€ 345.332,09	Popolazione non coinvolta nelle Reti	€ 258.999,07	Stima nazionale di fabbisogno di centri antiviolenza	€ 258.999,07	Totale per ATS
ATS Bergamo	€ 58.108,76	1.108.853	€ 38.282,24	760.490	€ 73.185,91	3	€ 48.562,32	€ 218.139,24
ATS Brescia	€ 58.108,76	1.163.959	€ 40.184,73	818.690	€ 78.786,80	4	€ 64.749,77	€ 241.830,06
ATS Brianza	€ 58.108,76	1.204.808	€ 41.595,01		€ -	3	€ 48.562,32	€ 148.266,10
ATS Città Metropolitana Milano	€ 58.108,76	3.426.401	€ 118.293,69	930.051	€ 89.503,65	3	€ 48.562,32	€ 314.468,43
ATS Insubria	€ 58.108,76	1.435.052	€ 49.543,99	182.082	€ 17.522,70	2	€ 32.374,88	€ 157.550,34
ATS Montagna	€ 58.108,76	338.291	€ 11.679,22		€ -		€ -	€ 69.787,98
ATS Pavia	€ 58.108,76	548.722	€ 18.944,18		€ -	1	€ 16.187,44	€ 93.240,38
ATS Val Padana	€ 58.108,76	776.529	€ 26.809,03		€ -		€ -	€ 84.917,79
Totale	€ 464.870,12	10.002.615	€ 345.332,09	2.691.313	€ 258.999,07	16	€ 258.999,07	€ 1.328.200,34